

Legge regionale 31 agosto 1983, n. 46.

Norma per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche direttive in organismi rientranti nella sfera di interesse regionale.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

I soggetti

Sono soggetti alla disciplina della presente legge, redatta ai sensi dell'art. 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441:

- 1) i presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati, i direttori generali di enti, istituti, organismi pubblici, anche a carattere economico, che operino, col carattere della dipendenza strumentale, nelle materie di competenza regionale;
- 2) i presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati, i direttori generali di enti, istituti, organismi pubblici, la cui nomina o proposta o designazione, o approvazione di nomina spetti a organi della Regione;
- 3) i presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati, i direttori generali delle società, al cui capitale la Regione concorre, nelle varie forme di intervento e partecipazione, per un importo superiore al 20 per cento, nonché degli enti e istituti privati, al cui funzionamento la Regione concorre in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che queste superino la somma di lire 500.000.000.

Art. 2

L'elenco regionale

Per l'individuazione dei soggetti sottoposti alla disciplina della presente legge, la Regione istituisce un apposito elenco, recante, relativamente a ogni ente, istituto od organismo, pubblico o privato, di cui all'art. 1, gli estremi di costituzione e le finalità istituzionali, nonché l'indicazione dei nominativi del presidente, del vicepresidente, dell'amministratore delegato e del direttore generale.

Per la compilazione del primo elenco, i legali rappresentanti degli enti, istituti od organismi, di cui all'art. 1, entro 90 giorni dell'entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a presentare al Segretario generale della programmazione della Regione, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione contenente gli elementi da trascrivere nell'elenco ai sensi del primo comma; per il suo aggiornamento, a dichiarare altresì ogni successivo mutamento, entro 30 giorni dall'evento.

L'elenco è compilato e aggiornato a cura del Segretario della programmazione sulla base della dichiarazione resa.

La concessione di ogni contributo o finanziamento regionale è subordinata alla previa dichiarazione del legale rappresentante circa l'assolvimento degli obblighi derivanti della presente legge.

Art. 3

Adempimenti conseguiti alla nomina

In ogni caso, entro 90 giorni dalla notificazione della propria nomina, i soggetti, di cui all'art. 1, sotto la propria responsabilità, sono tenuti a trasmettere alla Segreteria generale della programmazione della Regione:

- 1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società, le quote di partecipazione a società, l'esercizio delle funzioni di amministratore o di sindaco di società con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione è corrispondente al vero»;
- 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
- 3) una dichiarazione concernente il proprio stato di famiglia.

Gli adempimenti, indicati ai punti 1) e 2) del comma precedente, concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono. In caso contrario, l'interessato dovrà dichiarare il loro rifiuto in modo espresso.

I soggetti, di cui all'art. 1 attualmente in carica, sono tenuti agli adempimenti, di cui al presente articolo, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

Adempimenti successivi

Negli anni successivi a quello di nomina, i soggetti, indicati all'art. 1, sono tenuti a presentare al Presidente della Giunta regionale:

- 1) entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, una attestazione sulle variazioni intervenute nell'anno precedente rispetto alla situazione dichiarata ai punti 1) e 3) dell'art. 3 e la conseguente eventuale documentazione integrativa, nonché copia dell'ultima dichiarazione dei redditi;
- 2) entro 3 mesi dalla cessazione della carica, le dichiarazioni, rese secondo le modalità rispettivamente indicate ai punti 1) e 3) dell'art. 3, sulle variazioni intervenute rispetto all'ultima attestazione fatta ai sensi del precedente n. 1).

A tali adempimenti si applica quanto disposto nello ultimo comma dell'art. 3.

Art. 5

I moduli

Le dichiarazioni e le attestazioni, rese ai sensi dei precedenti articoli, sono effettuate su moduli predisposti dalla Giunta regionale.

Art. 6

Sanzioni

Qualora uno dei soggetti, indicati all'art. 1, non adempia agli obblighi nei termini previsti dai precedenti articoli, il Presidente della Giunta regionale lo diffida formalmente ad adempiere entro il termine di 15 giorni.

In caso di inosservanza della diffida, il Presidente della Giunta regionale ne dà notizia nel Bollettino ufficiale della Regione e lo comunica, con apposita lettera raccomandata, agli altri titolari di cariche direttive in seno all'organismo di appartenenza e ai membri del consiglio di amministrazione.

Dell'intero procedimento è data notizia altresì al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette.

Art. 7

Il procedimento di regolarizzazione

Qualora il dichiarante, nelle dichiarazioni e attestazioni rese, abbia presentato documenti irregolari o sia in errore, il Presidente della Giunta regionale, può assegnargli, dalla rilevazione delle irregolarità, un congruo termine per la riparazione.

L'inutile decorso del nuovo termine comporta le sanzioni per l'inosservanza previste all'art. 6.

Art. 8

Forme di pubblicità

Le dichiarazioni rese da ciascun soggetto ai sensi della presente legge vanno ordinate in una apposita pubblicazione, riportando espressamente le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi.

La pubblicazione è tenuta a cura della Segreteria di Giunta e può essere consultata da tutti i cittadini in un ufficio aperto al pubblico.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, 31 agosto 1983

Bernini